



CITTA' DI TRECATE  
PROVINCIA DI NOVARA

## IL SEGRETARIO GENERALE

PROT. N. 31093

Al Responsabile delegato alla trasparenza

e p.c.

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

**Oggetto:** Accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi - Delibera del 3/08/2016 n.833

Recentemente l'ANAC ha emanato, con la delibera in oggetto, alcune linee guida in cui ha chiarito il ruolo e le funzioni del Responsabile della corruzione (RPC) e ha precisato le attività che lo stesso deve compiere sulle dichiarazioni rese dai soggetti titolari degli incarichi.

Premesso che al RPC di ciascuna Pubblica Amministrazione spetta la c.d. vigilanza *interna* circa l'osservanza delle norme in materia di anticorruzione e che all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) spetta la vigilanza *esterna*, la delibera in esame rammenta che al RPC è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità o di incompatibilità, ove la ritenga sussistente ai sensi del D.Leg.vo 39/2013 e di segnalare la violazione all'ANAC.

In particolare il RPC deve avviare, nel caso di inconferibilità, un procedimento di contestazione della possibile violazione sia nei confronti del soggetto cui l'incarico è stato conferito, sia nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico. Il primo è di natura oggettiva, in quanto attiene al riscontro dell'esistenza di una causa di inconferibilità, mentre il secondo - successivo al primo- è di natura *soggettiva*, in quanto deve valutare *l'elemento psicologico* di cd. colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico, ai fini dell'eventuale sanzione interdittiva, che consiste nel divieto di esercitare il potere di nomina per un periodo di mesi tre.

L'ANAC ha ritenuto che questo particolare accertamento di natura psicologica debba essere eseguito con la massima prudenza e diligenza ed infatti deve svolgersi con l'applicazione del principio del contraddittorio, coinvolgendo tutti i componenti dell'organo conferente presenti al momento della votazione (ovviamente se l'incarico promana da un 'organo collegiale), ricordando altresì che gli astenuti e i dissenzienti sono esenti da responsabilità (art. 18 comma 1 del D.Leg.vo 39/2013).

Nell'ambito dell'attività di verifica assegnata al RPC si deve tener conto dell'obbligo imposto al soggetto al quale è conferito l'incarico di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconfiribilità individuate dal Decreto 39. L'ANAC precisa che tale dichiarazione, sebbene costituisca un momento di assunzione di responsabilità da parte del candidato, non esonera chi conferisce l'incarico dalla verifica dei requisiti necessari alla nomina e dalla concreta verifica dell'assenza delle cause di incompatibilità e di inconfiribilità in capo al soggetto che si vuole nominare.

Al fine di fornire all'organo che nomina ogni utile informazione, tale da rendere anche più agevole eventuali approfondimenti (da delegare ai competenti uffici) sui curricula, l'ANAC prescrive che le amministrazioni accettino solo *dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto, nonché dalle eventuali condanne da questo subite per reati commessi contro la pubblica amministrazione.*

Sulla base di quanto su esposto, la scrivente dispone che le richieste di *curricula* siano formulate con l'obbligatoria elencazione di tutti gli incarichi e le attività svolte dal candidato e con la obbligatoria menzione di eventuali condanne subite per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Segretario Generale RPC  
D.ssa Carmen Cirigliano  
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.leg.vo39/93)

Treccate, 08/09/2016